

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XII  
N. 80

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 20 APRILE 1993

### Risoluzione

sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla valutazione dei regimi di aiuto istituiti a favore dei vettori aerei comunitari

*Annunziata il 27 maggio 1993*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla valutazione dei regimi di aiuto istituiti a favore dei vettori aerei comunitari (SEC(92) 0431 - C3-0369/92),

visto il suo parere del 10 luglio 1992 sulla proposta di regolamento relativa all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a talune categorie di accordi e politiche concordate nel settore

dei trasporti aerei (1), nonché il regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (2),

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere

(1) G.U. n. C 241 del 21 settembre 1992, pag. 224.

(2) G.U. n. C 240 del 24 agosto 1992, pag. 19.

della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0071/93),

A. considerando i cambiamenti che si verificheranno nel settore dell'aviazione civile come conseguenza dell'entrata in vigore il 1° gennaio 1993 del cosiddetto terzo pacchetto di misure di liberalizzazione, e cioè i regolamenti (CEE) del Consiglio numeri 2407/92, 2408/92 e 2409/92 del 23 luglio 1992 (3) relativi al rilascio delle licenze ai vettori aerei, all'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, nonché alle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci,

B. considerando che per il completamento del mercato interno del trasporto aereo e per un'economia aperta e di libera concorrenza, compatibile con la coesione economica e sociale, è necessaria una definizione chiara ed esatta degli obiettivi di politica di concorrenza (regole di concorrenza applicabili alle imprese e aiuti concessi agli Stati), basata sulle caratteristiche economiche del settore,

C. considerando che l'applicazione di una politica comunitaria in questo settore non comporta solo la creazione di un mercato interno e di una libera concorrenza fra i vettori aerei, ma anche le esigenze della coesione economica e sociale, della politica regionale, dell'ambiente e dello sviluppo delle infrastrutture nell'ambito di una politica integrata dei trasporti,

D. considerando che le forme e i volumi degli aiuti istituiti dagli Stati a favore dei vettori aerei comunitari devono essere resi noti onde evitare particolari e gravi distorsioni della concorrenza in questo settore nonché tra i diversi modi di trasporto,

E. considerando opportuno che la Comunità definisca una nozione di servizio

pubblico nei trasporti aerei che si riallacci alla sua concezione dell'assetto territoriale (in particolare per quanto concerne le regioni periferiche), al fine di determinare gli aiuti necessari e accettabili,

F. considerando la presente situazione economica dei vettori aerei comunitari, dovuta tanto agli effetti negativi della guerra del Golfo quanto agli attuali sviluppi tendenti alla ristrutturazione, concentrazione e alleanza nel settore,

G. constatando che tra gli Stati membri sussistono forti differenze quanto all'entità degli aiuti a favore dei vettori aerei, che varia da consistente e relativamente modesta, e che i dati trasmessi alla Commissione sono talvolta incompleti,

H. ricordando che l'articolo 222 del trattato CEE prevede il principio di neutralità relativamente ai regimi di proprietà delle imprese negli Stati membri,

I. considerando che è necessario assicurare la responsabilità democratica della Commissione di fronte al Parlamento, in particolare in un settore in cui la Commissione esercita ampi poteri di apprezzamento e ha l'ultima parola in questioni molto delicate,

J. considerando adeguato prevedere norme e criteri concreti, nonché una procedura trasparente e obiettiva, al fine di decidere se un aiuto di Stato diretto o indiretto è compatibile con il mercato comune, in maniera che gli Stati membri e gli operatori economici possano operare con certezza,

1. rammenta che il principio della concorrenza non falsata costituisce uno dei principi cardine del mercato interno, in quanto fondamentale per poter garantire la protezione degli interessi dei consumatori;

2. sottolinea che le regole della concorrenza nel settore dell'aviazione civile (regole di concorrenza applicabili alle imprese e aiuti concessi dagli Stati) deb-

(3) G.U. n. L 240 del 24 agosto 1992, pagg. 1, 8 e 15.

bono essere armonizzate e coordinate con gli altri obiettivi vitali della Comunità nelle politica comune dei trasporti, in particolare con la sicurezza, con il rafforzamento della coesione economica e sociale, con le esigenze di uno sviluppo sostenibile, nonché con la politica industriale del settore;

3. sottolinea inoltre che dette regole di concorrenza debbono essere parte integrante di una politica globale dei trasporti aerei nella Comunità e di relazioni con i paesi terzi miranti a rafforzare la posizione concorrenziale di tutti i vettori aerei comunitari a livello mondiale, senza pregiudicare la politica di concorrenza nella Comunità;

4. mette in rilievo l'esigenza di elaborare a livello comunitario una politica di concorrenza fra tutti i modi di trasporto, che comprenda anche la questione degli aiuti di Stato;

5. ritiene che la proposta di regolamentare gli aiuti statali debba prendere in considerazione

la posizione delle compagnie aeree comunitarie nel mercato mondiale del trasporto aereo,

la possibilità di raggiungere un vasto accordo internazionale sulla limitazione degli aiuti pubblici in tutti i paesi industrializzati del mondo,

la cessazione delle pratiche che consentono alle compagnie aeree praticamente in fallimento di continuare la loro attività applicando tariffe stracciate;

6. riconosce che gli aiuti concessi dagli Stati a favore dei vettori aerei comunitari debbono essere mantenuti a un livello minimo; rammenta, comunque, le sue precedenti risoluzioni relative alle relazioni annuali della Commissione sulla politica di concorrenza in cui ha ribadito che gli aiuti statali non sono intrinsecamente positivi o negativi, essendo necessario valutare l'obiettivo cui si destinano

e gli effetti che possono avere sulla coesione economica e sociale;

7. sollecita i governi degli Stati membri, tenuto conto delle differenze esistenti quanto all'entità degli aiuti accordati, a fornire al riguardo tutti i dati necessari in forma dettagliata, onde consentire alla Commissione di valutare se tali aiuti comportino distorsioni alla concorrenza;

8. rammenta l'esigenza di prendere in considerazione le compensazioni per gli oneri di servizio pubblico necessarie alla manutenzione di servizi aerei adeguati in certe regioni, nonché la necessità di decentralizzare e incoraggiare la creazione di nuove rotte, dovendo ammettersi la protezione temporanea di nuove rotte con destinazione o provenienza da aeroporti regionali, in conformità perciò con la legislazione comunitaria in vigore;

9. ritiene tuttavia che le compensazioni a favore dei servizi pubblici debbano soddisfare tutti i criteri di trasparenza, fermo restando che gli obblighi di servizio pubblico possono essere assicurati da qualsiasi impresa, a prescindere dal suo statuto;

10. invita la Commissione a definire e sottoporre, entro il 31 dicembre 1993, la nozione di servizio pubblico nei trasporti aerei;

11. ritiene che gli aiuti al trasporto aereo non debbano essere confusi con quelli all'industria aeronautica;

12. chiede l'adozione urgente di misure di armonizzazione, soprattutto a livello fiscale e sociale, nel settore del trasporto aereo, senza le quali il processo di liberalizzazione potrebbe provocare dannose conseguenze di carattere economico e sociale e inoltre falsare la libera concorrenza fra i vettori aerei;

13. chiede che la Commissione elabori uno studio sul settore del trasporto aereo che includa, tra l'altro, l'impatto econo-

mico e sociale che sta provocando nella Comunità l'attuale processo di liberalizzazione, nonché la situazione economica dei vettori aerei, e che esamini anche l'impatto economico e sociale di tale processo sui vettori aerei regionali e sugli aeroporti regionali;

14. invita la Commissione a presentare, a sostegno di qualsiasi decisione, uno studio integrativo dettagliato sulle varie forme di aiuto ricevute dalle compagnie aeree di paesi terzi, in quanto non è possibile fissare il livello ottimale degli aiuti per i vettori aerei comunitari senza conoscere con precisione la situazione dei loro omologhi extracomunitari concorrenti;

15. invita la Commissione a includere nella sua relazione annuale sugli aiuti statali quelli esistenti in tutti i modi di trasporto;

16. chiede alla Commissione di sottoporre al Parlamento e al Consiglio una proposta di revisione dei criteri fondamentali di valutazione dei regimi di aiuti a favore dei vettori aerei inclusi nel memorandum n. 2 del 1984 sullo sviluppo della politica comunitaria dei trasporti aerei (COM(84)0072), revisione che dovrà entrare in vigore prima dell'inizio del 1994 e mirare a

a) istituire un quadro comunitario generale che richieda di definire esattamente la giustificazione di tali aiuti dal punto di vista economico, sociale, ambientale, della sicurezza, regionale e della politica industriale;

b) creare un codice di condotta che dovrà regolare gli interventi della Commissione;

c) elaborare un quadro normativo che preveda la fattispecie e le modalità con cui la Commissione può essere chiamata a rispondere degli effetti distorsivi che possono scaturire dalle sue autorizzazioni;

17. osserva che, a livello della Commissione, vengano trattate dalla DG IV (Concorrenza) le questioni relative all'applicazione delle regole di concorrenza ai vettori aerei (articoli 85 e 86 del trattato CEE) e della DG VII (Trasporti) le questioni relative agli aiuti statali nel settore (articoli 92 e 93 del trattato CEE) e considera che questo stato di cose — che ha del resto suscitato discussioni che avrebbero dovuto essere evitate — non contribuisce all'esistenza di un quadro comunitario globale coerente per la politica di concorrenza nel settore del trasporto aereo;

18. esige che il Consiglio adotti prima del 31 dicembre 1993, secondo la procedura di codecisione, regolamenti adeguati sugli aiuti concessi dagli Stati, in conformità dell'articolo 94 del trattato CEE;

19. reputa che il Consiglio dovrebbe tener conto, in sede di predisposizione del regolamento sui regimi di aiuti concessi dagli Stati membri ai vettori aerei comunitari, degli studi compiuti dalla Commissione oltre che del relativo parere del Parlamento sulla nozione di servizio pubblico nei trasporti aerei e sulle incidenze socioeconomiche risultanti dalla liberalizzazione dei trasporti aerei nella Comunità;

20. chiede la stipula di accordi fra la Comunità e i paesi terzi in materia di politica di concorrenza nel settore dei trasporti, specialmente aerei, in modo da stimolare la cooperazione e definire orientamenti a livello internazionale;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI  
Segretario generale

JOAO CRAVINHO  
Vicepresidente